

Il Tribunale di Cagliari respinge il ricorso della Presidente Todde contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale e trasmette gli atti al Consiglio regionale della Sardegna per i conseguenti adempimenti in ordine alla decadenza

Con la sentenza n 848 del 22 maggio 2025, il Tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l'ordinanza-ingiunzione del 20 dicembre 2024 del Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d'appello di Cagliari, confermando la sanzione pecuniaria di 40mila euro già comminata, e trasmettendo gli atti al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza in ordine alla decadenza.

I giudici hanno, infatti, ritenuto sussistenti le violazioni rilevate in materia elettorale del Collegio di garanzia.

Più precisamente, il collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario, presieduto dal giudice Gaetano Savona, ha rigettato il ricorso della Presidente Todde, presentato contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio regionale di garanzia elettorale, notificata lo scorso 3 gennaio.

Nell'ordinanza-ingiunzione erano state rilevate presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del febbraio 2024¹.

Con riferimento alla sanzione pecuniaria stabilita dal Collegio, il punto 15 della sentenza “rileva che le violazioni contestate alla ricorrente con il provvedimento impugnato, sono risultate tutte sussistenti. Le stesse non sono mere irregolarità o vizi formali, ma sono violazioni sostanziali e gravi (oltre che plurime), in quanto disattendono integralmente la disciplina in materia di spese elettorali, rendendo impossibile verificare con sicurezza i fondi ricevuti dalla ricorrente, il soggetto finanziatore e l'impiego delle somme.

Deve, quindi, confermarsi anche l'importo della sanzione, come quantificato dal Collegio di Garanzia, che appare determinato secondo il corretto procedimento giuridico dell'individuazione della sanzione per la violazione più grave e l'incremento fino al triplo per ogni ulteriore violazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, legge 689 del 1981”.

In merito, invece, alla sanzione della decadenza, il successivo punto 16 della sentenza “rileva che il provvedimento contestato non ha disposto la decadenza, ma, ritenendo che le violazioni accertate comportassero detta conseguenza, ha disposto la trasmissione degli atti al presidente del Consiglio regionale. Deve confermarsi in questa sede che non rientra nella competenza del Collegio di Garanzia né in quella del Tribunale adito per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione, pronunciare l'eventuale decadenza della ricorrente.

¹ Sei le irregolarità principali contestate dal Collegio di garanzia:

1. Non conformità della dichiarazione di spesa e rendiconto
2. Mancata nomina di un mandatario, obbligatoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 515/1993.
3. Assenza di un conto corrente dedicato
4. Documentazione incompleta: il verbale del Collegio specifica che “non è stato prodotto l'estratto del conto corrente bancario o postale”. In alternativa, sono state presentate liste di movimenti bancari prive dei dettagli necessari per identificare i donatori, come richiesto dalla legge.
5. Incongruenze nelle dichiarazioni: dopo la contestazione del Collegio, la Presidente Todde aveva presentato una nuova dichiarazione in cui afferma di “non aver sostenuto spese né ricevuto contributi”. Secondo il Collegio, questa dichiarazione è incompatibile con quella precedente e non sanerebbe le irregolarità.
6. Fatture non depositate: rilevata la presenza nel cassetto fiscale di una fattura Enel da 153,16 euro per una sede elettorale a Cagliari, non dichiarata nei documenti depositati.

La competenza è rimessa dalla legge al Consiglio regionale. All'organo amministrativo di controllo e poi a quello giurisdizionale, che non intende esondare dall'alveo delle proprie competenze, è rimesso esclusivamente l'accertamento della violazione delle norme in materia di spese elettorali. Effettuato detto vaglio, che rimane insindacabile dal Consiglio regionale, quest'ultimo assumerà le sue determinazioni sulla decadenza, tenendo fermo quanto accertato in questa sede".

Spetterà, quindi, al Consiglio regionale della Sardegna pronunciarsi sulla decadenza della Presidente Todde, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge 515/1993.